



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 26 DEL 14/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 15:00 presso la Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del regolamento per il funzionamento della Giunta.

All'appello di apertura erano presenti: il Vice Sindaco Castellari Fabrizio e gli Assessori Zanelli Michele, Raffini Pierangelo, Spadoni Daniela, Spada Elisa e Gambi Giacomo. Successivamente è uscita la Consigliera Spada Elisa.

Risultano pertanto presenti per il punto in oggetto:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
PANIERI MARCO	Sindaco		X
CASTELLARI FABRIZIO	Vice Sindaco	X	
ZANELLI MICHELE	Assessore Anziano	X	
RAFFINI PIERANGELO	Assessore	X	
SPADONI DANIELA	Assessore	X	
PENAZZI ELENA	Assessore		X
SPADA ELISA	Assessore		X
GAMBI GIACOMO	Assessore	X	

Totale presenti: 5    Totale assenti: 3

Presiede: il Vice Sindaco, Fabrizio Castellari.

Assiste alla seduta: il Vice Segretario Generale, Stefano Lazzarini.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 - commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, che ha introdotto dal 1 gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, fra l'altro, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18.03.2021 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata l'istituzione e adozione regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e dei mercati L.160/2019";

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che il Comune di Imola, classificato tra i Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone da occupazione in base alle seguenti tariffe:

- tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare: € 50,00/mq;
- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare: € 1,20/mq. giornaliera;
- occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, il canone dovuto è di € 1,00 per Comuni oltre a 20.000 abitanti moltiplicato le utenze complessive e che, in ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00 annui;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 54 del 23/03/2021 ad oggetto "Canone unico patrimoniale e canone mercati – Approvazione tariffe 2021";

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Imola, classificato tra i Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 applica il canone mercati in base alle seguenti tariffe:

- tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione aree e spazi destinati a mercati e si protragga per l'intero anno solare: € 50,00/mq;
- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare: € 1,20/mq. giornaliera e che tale tariffa sostituisce, oltre che il precedente prelievo COSAP, altresì il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell'art. 1 legge 27.12.2013, n. 147;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n. 22 del 8/2/2022 ad oggetto "Canone unico patrimoniale e canone mercati – Approvazione tariffe 2022", con cui sono state approvate le tariffe anno 2022 aggiornate con l'indice ISTAT 2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'applicazione del canone, le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18/03/2021 sono classificate in "zone a categoria speciale" e maggiorate del 150%, mentre tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "zone a categoria normale";

DATO ATTO altresì che, ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate dal summenzionato Regolamento in quattro categorie:

- categoria di pregio a maggiorazione tariffaria (le aree centrali compreso centro storico);
- categoria ordinaria (centro abitato capoluogo come disciplinato da normativa urbanistica),
- 1° categoria ridotta (il centro abitato delle frazioni);
- 2° categoria ridotta (zone fuori centro abitato);

RICHIAMATI i criteri di valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano come indicati all'art. 45 del vigente Regolamento, che si concretizzano nei seguenti coefficienti di maggiorazione o di riduzione:

- alle strade ed aree appartenenti alla categoria ordinaria (centro abitato del capoluogo come disciplinato dalla normativa urbanistica) viene applicata la tariffa standard, mentre alle strade ed aree appartenenti alla:
  - 1° categoria ridotta (centro abitato delle frazioni) viene applicata la tariffa standard ridotta in misura del 20 % rispetto alla ordinaria;
  - 2° categoria ridotta (zona fuori dai centri abitati) viene applicata la tariffa standard ridotta in misura del 40 % rispetto alla ordinaria;
  - categoria di pregio (aree centrali compreso centro storico) viene applicata la tariffa standard maggiorata del 10 %;

RICORDATO che l'art. 40, comma 5-ter del D.L. 77/2021 convertito con L. 10/2021 ha aggiunto il comma 831-bis all'art. 1 della legge 160/2019 disponendo che "*Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente...(omissis)...*";

RICHIAMATA inoltre la Risoluzione 6/DF del 28 luglio 2021 con la quale il Ministero per l'Economia e le Finanze ha chiarito, in merito al calcolo della tariffa giornaliera di occupazione, che quanto disposto dai commi 842 e 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 debba intendersi nel senso che è consentito ai comuni "di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore";

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra riportato e di adeguare, pertanto, le tariffe ora vigenti, applicando la variazione % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente come rilevabile dagli indici FOI anno 2022 ISTAT, pari al 11,3%;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2023 sulla base della normativa vigente e del regolamento comunale anzidetto, riservandosi tuttavia la possibilità di rivedere le stesse successivamente, purché entro il termine di approvazione del bilancio previsto per legge, qualora mutate condizioni normative od economiche lo richiedano, con conseguente aggiornamento del bilancio di previsione 2023-2025 mediante semplice variazione;

RICHIAMATO il comma 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 il quale prevede che *“...(omissis) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente...(omissis)”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

CONSIDERATO che il servizio comunale Sviluppo Economico e Progetti europei ha proposto a decorrere dal 2022 una tariffazione specifica per le aziende agricole che occupano la struttura del mercato ortofrutticolo per la vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli di propria produzione, stante le peculiarità della struttura di vendita e le singole potenzialità dei posteggi assegnati, come da tabella allegato C;

DATO ATTO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 228 del 30/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

PRESO ATTO infine del provvedimento del Presidente Nuovo Circondario Imolese n. 762 del 5/8/2021 di nomina della dr.ssa Claudia Paporozzi quale Dirigente del Servizio Tributi Associato NCI;

RILEVATO che il presente provvedimento comporta riflessi di natura economico – finanziaria già considerati nel bilancio dell’ente e che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, è pari ad € 1.650.000,00 con riferimento al capitolo di entrata 3103012, assegnato nel Piano esecutivo di gestione all’unità Servizio Tributi associato;

PRESO ATTO delle previsioni di gettito, comprensive degli incrementi sopra evidenziati, che fanno riferimento ai capitoli di entrata n. 3103031 “Canone Mercatale” per € 230.000,00 e n. 3103032 “Canone concessione autorizzazione per occupazione aree e spazi” per € 1.325.000,00 assegnati al servizio comunale Sviluppo Economico e Progetti europei;

ATTESA la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine del successivo conteggio degli importi dovuti dai soggetti passivi e di procedere all’approvazione del bilancio 2023-2025 e poterne dare diffusione in maniera tempestiva;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico, nonché le tariffe del canone di occupazione suolo per i mercati e la tabella dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività, come indicate negli allegati “A”, “B” e “C”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di dare atto che le predette tariffe e coefficienti entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023;
- 3) di dare atto che, ferma restando la specifica disciplina prevista per il canone mercatale, per singoli importi inferiori a € 5,00 il canone patrimoniale per occupazione suolo o per esposizione pubblicitaria non è dovuto;
- 4) di prevedere la più ampia diffusione alla presente deliberazione, anche mediante pubblicazione sul sito internet comunale;
- 5) di trasmettere, a cura del servizio proponente, il presente provvedimento al concessionario ICA S.r.l., ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'allegato "A", nonché alla società in house Area blu s.p.a., ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'allegato "B" e "C" dal 1.01.2023.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO

(Fabrizio Castellari)

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Stefano Lazzarini)

*(atto sottoscritto digitalmente)*